



## TRIBUNALE DI CUNEO

## IL GIUDICE

Nel procedimento n. 2/2022 R.G.

relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da Villaggio di Poliedra Società Cooperativa Sociale;

ha emesso il seguente

## DECRETO

Rilevato che, con ricorso depositato in data 06.04.2022, Villaggio di Poliedra Società Cooperativa Sociale proponeva ai creditori un accordo di composizione della crisi e che, con decreto in data 11.04.2022, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura;

rilevato che il Gestore della crisi, avv. Roberto Giorsino, ha depositato relazione in data 28.09.2016, attestante la fattibilità del piano, il quale prevede il soddisfacimento nella misura del 100% dei debiti riguardanti il fondo trattamento di fine rapporto dei dipendenti, il soddisfacimento dei debiti verso i fornitori nella misura del 50%, di quelli verso gli enti previdenziali (INPS ed INAIL) e il fisco nella misura del 7,75% e di quelli verso i creditori chirografari nella misura dell'6,54%, tenuto conto del credito privilegiato in prededuzione per le spese della procedura;

preso atto del raggiungimento dell'accordo e del consenso dei creditori espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, della legge 3/12, poiché nessun creditore esprimeva il suo voto nei termini ex lege richiesti, per cui si è raggiunta la percentuale dei votanti favorevoli come previsto e richiesto all'art. 11 citato;

rilevato che le osservazioni depositate da Banca Etica integrano in sostanza una richiesta di chiarimenti che potranno essere forniti dall'OCC;

vista l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano depositata dall'organismo di composizione della crisi, avv. Giorsino;

ritenuto dunque che l'accordo sia stato approvato ai sensi dell'art. 11, 2° comma, l. n. 3/2012, e che pertanto possa essere omologato;

P.Q.M.

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi proposto da Villaggio di Poliedra Società Cooperativa Sociale, con sede in Cuneo, Corso Nizza n. 10, depositato in data 06.04.2022 e successiva integrazione, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e modi ivi indicati;

Attribuisce

al Gestore della crisi, avv. R. Giorsino, gli obblighi e i poteri di cui all'art 13 L. 3/2012,



invitandolo a riferire al giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo;

Dispone

che sia data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Cuneo.

Si comunichi.

Cuneo 30/09/2022

Il Giudice

dr. Rodolfo Magrì

